

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4849**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, BEDIN, GIARETTA,  
VERALDI, CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE, PALUMBO,  
POLIDORO, ERROI, FOLLIERI, RESCAGLIO e ZILIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2000**

—————

Norme per la formazione professionale agevolata nelle imprese  
del Mezzogiorno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il progresso socio-culturale, la capacità di adattarsi ai nuovi compiti della società dell'informazione, l'incremento dell'occupazione e, infine, la competitività economica dipendono, in ultima istanza, dalla riuscita delle politiche nel campo della istruzione e della formazione professionale.

La correlazione tra *leadership* tecnologica ed economica e *leadership* culturale e scientifica mostra come il capitale delle conoscenze è ormai divenuto una delle variabili decisive in grado di influenzare la posizione competitiva delle nazioni nello scenario internazionale.

Per questa ragione, gli investimenti per l'educazione e la formazione professionale sono significativamente aumentati in tutti i Paesi avanzati.

Anche in Italia l'offerta formativa risulta essere in forte e costante aumento. Negli ultimi anni ha interessato l'11,4% dei giovani in cerca di occupazione, il 9,2% degli adulti disoccupati e l'1,8% dei lavoratori occupati. Nel complesso la spesa regionale per la formazione professionale ha superato i tremila miliardi per ciò che riguarda i pagamenti, con un impegno di spesa superiore ai quattromila miliardi. I corsi realizzati nel 1997/1998 sono stati 36.497 con un incremento di 13.600 rispetto ai 22.909 corsi del periodo 1996/1997.

Nonostante questi sforzi, il Mezzogiorno rimane una realtà ancora lontana dagli *standard* necessari per utilizzare appieno le opportunità offerte dalla unificazione del mercato europeo. È soprattutto al Sud il grande nodo della disoccupazione che, a fronte di una media nelle regioni del nord del 6,4% e nel centro del 10%, si attesta al 22% fino a toccare punte del 28,7%, con una massiccia

presenza di sommerso e di lavoro nero. A ciò si aggiunge che l'attività formativa si è concentrata quasi esclusivamente su corsi di primo livello e la quota di giovani raggiunti risulta essere minoritaria rispetto al resto d'Italia.

Nel Mezzogiorno l'offerta di formazione professionale agevolata dal Fondo sociale europeo è prevalentemente orientata verso la specializzazione o qualificazione di figure professionali disgiunte dalle esigenze delle imprese private. In sostanza, i fabbisogni formativi e di manodopera qualificata delle aziende vengono trascurati del tutto, poiché queste non hanno alcun ruolo nell'influenzare la progettazione dei corsi teorico-pratici e, di conseguenza, nessuna utilità nell'assorbire poi la manodopera o le professionalità formate da un sistema totalmente avulso dalla realtà produttiva. Il principale bisogno delle aziende private è invece quello di reperire sul mercato professionalità già esperte nell'utilizzo delle tecnologie usate a tutti i livelli all'interno dell'impresa.

Allo stato attuale nel Mezzogiorno accade che il costo della formazione, intesa soprattutto come *training* e addestramento dei disoccupati, è interamente a carico delle aziende private, le quali generalmente assumono risorse umane che richiedono almeno un anno di tempo per la cosiddetta «entrata a regime».

Una delle principali esigenze delle imprese produttive, soprattutto dall'attivazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, o degli strumenti della contrattazione programmata (patti territoriali e contratti d'area), è proprio quella di manodopera specializzata assolutamente irripetibile sul territorio. Dunque, il problema

della mancanza di personale qualificato si amplifica dal momento in cui in azienda arrivano macchinari a tecnologia avanzata che non si è in grado di utilizzare.

Dalle più recenti ricerche in materia di fabbisogni professionali nei settori dell'industria emerge un significativo accrescimento delle competenze «trasversali» e di base all'interno delle figure professionali, accanto alle più tradizionali competenze tecnico-professionali di settore, fino all'individuazione di intere figure «trasversali», comuni cioè a più settori produttivi.

I forti mutamenti strutturali del mercato del lavoro richiedono un livello qualificato e diffuso di conoscenze e competenze che consenta di orientarsi e di aggiornare o ricollocare la propria professionalità in funzione della nuova domanda.

È allora fondamentale creare una effettiva e funzionale connessione tra sistema formativo e esigenze delle imprese, soprattutto di quelle insediate nelle aree depresse del territorio nazionale.

Il disegno di legge in esame affronta il nodo problematico offrendo alle imprese del Mezzogiorno la possibilità di accedere ad un sistema di formazione professionale agevolata.

Le novità proposte sono sostanzialmente due:

le imprese, autonomamente e in relazione ai propri fabbisogni professionali, provvedono alla definizione e alla attuazione di un peculiare programma formativo;

i costi sostenuti per la realizzazione dei programmi formativi sono deducibili dalla base imponibile.

L'articolo 1 stabilisce che il sistema di formazione professionale agevolata è volto

alla qualificazione di figure professionali che il mercato del lavoro effettivamente richiede. Si intende così favorire l'incremento della occupazione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo industriale.

L'articolo 2 riconosce alle imprese situate nel Mezzogiorno la possibilità di definire un autonomo progetto formativo, al fine di qualificare le figure professionali di cui la singola realtà produttiva ha necessità. Detti progetti possono coinvolgere esclusivamente soggetti disoccupati e non personale già occupato. Inoltre, la norma dispone che la fase attuativa degli stessi consiste in un congruo periodo di *training* sul campo, comunque non inferiore a un anno, presso unità produttive a scelta dell'azienda titolare del progetto formativo: può trattarsi di aziende fornitrici di impianti e macchinari (qualora si introduce tecnologia più avanzata all'interno della propria azienda), di aziende appartenenti allo stesso settore (nel caso di avvio di nuova attività) ovvero di stabilimenti particolarmente all'avanguardia (qualora si intende acquisire uno specifico *know-how*). Al termine del periodo di formazione i disoccupati coinvolti dal progetto devono essere inderogabilmente assunti dall'azienda che ne è titolare.

L'articolo 3 dispone la deducibilità dalla base imponibile dei costi dell'investimento sostenuto dalle imprese per la definizione e la realizzazione dei progetti formativi.

L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono, rispettivamente, la costituzione di un fondo per la formazione professionale agevolata presso il Ministero delle finanze e la copertura finanziaria per fare fronte agli oneri derivanti dal disegno di legge in titolo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge disciplina la formazione professionale agevolata a beneficio di imprese produttive ubicate nel Mezzogiorno al fine della qualificazione o della specializzazione di figure professionali rispondenti ai bisogni formativi e di manodopera qualificata espressi dal mercato del lavoro.

2. Il sistema di formazione professionale agevolata tiene conto dei seguenti obiettivi:

- a) favorire l'occupazione;
- b) ammodernare e accrescere l'apparato produttivo industriale.

## Art. 2.

*(Caratteristiche e obiettivi del progetto formativo)*

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, redigono, sulla base dei propri fabbisogni professionali, un progetto formativo al fine dell'inserimento nel circuito produttivo di soggetti disoccupati.

2. Il progetto formativo deve specificare l'occupazione derivante dalla sua realizzazione utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative poste in essere.

3. L'attuazione del progetto formativo prevede per i disoccupati un periodo di addestramento sul campo di durata media comunque non inferiore a un anno presso unità produttive a scelta dell'azienda titolare del progetto stesso.

4. Al termine del periodo di formazione l'azienda titolare del progetto formativo e

beneficiaria delle agevolazioni di cui all'articolo 3 assume i disoccupati addestrati in base al progetto medesimo.

Art. 3.

*(Deducibilità dalla base imponibile)*

1. Le imprese di cui all'articolo 2 godono della deducibilità dalla base imponibile dei costi dell'investimento sostenuto per la definizione e l'attuazione dei progetti formativi.

2. L'importo deducibile è calcolato nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti regionali.

3. Per i fini di cui all'articolo 1 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili.

Art. 4.

*(Fondo per la formazione professionale agevolata)*

1. A decorrere dall'anno 2001 è costituito, presso il Ministero delle finanze, un fondo per la formazione professionale agevolata le cui disponibilità, dell'importo pari a 15 miliardi per l'anno 2001 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, fungono da limite massimo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e gestione del fondo di cui al comma 1, nonché le quote di deducibilità dalla base imponibile.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pari a 15 miliardi per l'anno 2001 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



